



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste

Tel. 040 6751

[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)

partita IVA 00210240321

**BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI INTERVENTI DOMICILIARI (LOTTO 1), INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI PER FRUITORI DEI SERVIZI DOMICILIARI E INTERVENTI PER DEGRADO ABITATIVO (LOTTO 2), SERVIZI DI TELECONTATTO/CENTRALE INFORMATIVA/CALL CENTER (LOTTO 3), SERVIZI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'APPALTO OGGETTO DEL LOTTO 1 (LOTTO 4)**

**CHIARIMENTI**

- 1) D.:** *In relazione alla procedura di gara in oggetto, e con espresso riferimento al Lotto 1, con la presente si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (aver sviluppato un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi e nel settore che comprenda le attività oggetto di ciascun lotto dell'appalto, pari almeno l'importo a base di gara) siano considerati validi servizi di assistenza domiciliare e servizi (di assistenza, infermieristici, di animazione, di pulizia, di ristorazione, ecc.) svolti presso strutture residenziali per anziani, alla luce della stretta analogia delle prestazioni erogate a favore dell'utente finale anziano e/o disabile (assistenza alla persona, cura degli spazi di vita).*
- R.:** Ai fini del soddisfacimento del requisito si ritiene che possano essere considerati validi servizi di assistenza domiciliare e, per analogia con le prestazioni richieste, servizi di assistenza, di pulizia e di ristorazione svolti presso strutture residenziali per anziani. Non si ritengono invece pertinenti all'oggetto dell'appalto, e quindi valutabili come fatturato, servizi infermieristici e di animazione.
- 2) D.:** *Si chiede di precisare se nel quadro economico del Lotto 1, laddove si fa riferimento al numero di trasporti per il servizio domiciliare (12.000 per ciascuna annualità) e al numero di trasporti per il servizio di pulizie (4.845 per ciascuna annualità), il dato sia da leggersi come numero di ore di spostamento degli operatori per l'effettuazione dei servizi;*
- R.:** Il dato è riferito al numero degli spostamenti, indipendentemente dalla loro durata.
- 3) D.:** *Nel quadro economico del Lotto 1, laddove si fa riferimento ad un "incremento della spesa oraria a copertura degli spostamenti", si chiede di precisare se i tempi di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all'altro siano inclusi nel monte ore indicato nel Capitolato. In caso contrario, si chiede se essi siano considerati effettivo tempo di servizio e, conseguentemente, fatturati.*
- R.:** Il monte ore è da considerarsi riferito alla prestazione pura. Per gli spostamenti l'importo incrementale riconosciuto, e quindi fatturabile, è quello indicato nel quadro economico alla voce "altri costi – trasporto".
- 4) D.:** *Per quanto riguarda il servizio di consegna pasti a domicilio, si chiede di precisare:*

a. il numero di ore annue mediamente svolte per l'erogazione del servizio di consegna dei pasti a domicilio;

b. il chilometraggio effettuato annualmente per il servizio di consegna pasti a domicilio;

**R.:** I dati richiesti non sono a disposizione di questa Amministrazione, in quanto attengono all'organizzazione dei mezzi che l'appaltatore svolge autonomamente.

**5) D.:** L'allegato elenco del personale della ditta Elleuno riporta delle voci per le quali si chiede un maggior dettaglio:

a) Il riconoscimento dell'indennità di € 0,50 pro-capite per gli addetti all'assistenza è da ritenersi per tutte le ore lavorate?

b) I superminimi indicati sono assorbibili?

c) Qual è il numero di operatori che hanno ottenuto la qualifica di Operatore Socio Sanitario e qual è il livello contrattuale che gli viene riconosciuto?

**R.:** a) come da prospetto allegato, l'indennità di € 0,50 è collegata alle ore lavorate.

b) il superminimo è una voce retributiva individuale, a carattere fiduciario, che può essere assorbita da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei CCNL.

Il superminimo individuale riconosciuto al lavoratore in busta paga è quindi un aumento di merito o ad personam che viene concordato tra datore di lavoro e lavoratore, quale compenso che si aggiunge al minimo contrattuale previsto dal CCNL. Esso è concordato in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro. Il superminimo non può essere assorbito dagli aumenti periodici di anzianità o, come stabilito dalla Cassazione, dai compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione.

c) Il personale in forza alla coop. Elleuno ad oggi è così composto:

totale 33 Operatori di cui:

5 con attestato di minime competenze in attesa di riqualifica a tempo indeterminato;

23 con attestato di OSS a tempo indeterminato;

5 con attestato di OSS a tempo determinato.

I livelli contrattuali sono contenuti nel relativo allegato.

**6) D.:** Si chiede di precisare il numero e la qualifica degli addetti attualmente impiegati nel servizio di pulizie a domicilio.

**R.:** Il numero e la qualifica degli addetti attualmente impiegati nel servizio di pulizie a domicilio si trovano nell'allegato elenco del personale de L'Operosa.

**7) D.:** In merito alla modalità di redazione dell'offerta tecnica, si rileva che rispettando le indicazioni riportate all'Art. 13 "la parte di descrizione qualitativa dell'offerta dovrà essere contenuta in massimo 10 facciate composte ognuna da massimo 50 righe (foglio formato A4 – carattere Times New Roman corpo 11, spaziatura tra i caratteri normale, crenatura caratteri 12 punti e oltre, margine superiore e inferiore 2,5 – margine sinistro cm 2 – interlinea 1,5)", il numero di righe per pagina risulta pari a 37, decisamente inferiore alle "massimo 50 righe" concesse.

Si chiede pertanto la possibilità di diminuire l'interlinea o i margini inferiore / superiore così da poter usufruire delle 50 righe per foglio, anche in considerazione dei numerosi criteri tecnico – organizzativi da elaborare.

**R.:** Al fine di poter raggiungere il limite massimo di 50 righe per pagina sarà possibile adottare l'interlinea singola, fermi restando gli altri parametri.

**8) D.:** Si osserva che il numero di facciate a disposizione per la presentazione dell'offerta è difficilmente conciliabile con l'elevato dettaglio di alcune richieste, in particolare:

- Sottocriterio B1 “Quantità e qualità della formazione rivolta alla riqualificazione del personale impiegato svolta negli ultimi due anni e pertinente all'oggetto di questo capitolato (..)”
- Sottocriterio C3 “Utilizzo, nell'arco delle 4 settimane, di prodotti provenienti da Agricoltura Biologica (...) sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica (..) l'elenco dei prodotti e l'elenco dettagliato delle giornate presenti nel menù nelle quali l'offerente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti prodotti da agricoltura biologica (..) altresì dovrà essere presentata una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto da cui risulti la certificazione del metodo di produzione biologica (..)
- Sottocriterio C4 “(...) saranno oggetto di valutazione nell'offerta tecnica le tipologie di prodotti utilizzati nell'ambito del servizio nel suo complesso, la loro funzione, il materiale di fabbricazione; il trattamento a fine vita del prodotto, le caratteristiche di imballaggio”

In considerazione del livello di dettaglio degli elementi ora riportati, siamo a chiedere la possibilità di inserire allegati all'offerta tecnica, quali ad esempio il dettaglio della formazione erogata, elenchi di prodotti e derrate, schede tecniche, ecc. che altrimenti non potrebbero essere ricompresi nelle 10 facciate a disposizione per il progetto.

**R.:** È possibile avvalersi di allegati per quanto riguarda le schede tecniche e gli elenchi di prodotti e derrate. Per quanto riguarda invece la formazione rivolta alla riqualificazione del personale impiegato svolta negli ultimi due anni, questa, essendo direttamente oggetto di valutazione, andrà inserita nell'offerta tecnica.

**9) D.:** In merito a quanto indicato nella tabella a pag. 17 del capitolato speciale Lotto 1 per il Criterio D – Subcriterio D1, si chiede conferma che il “prezzo competitivo rispetto alla media del mercato” per i servizi attivabili a carico degli utenti dovrà essere comunicato alla stazione appaltante in caso di favorevole aggiudicazione e non in sede di offerta tecnica, coerentemente con quanto indicato all'Art. 12 del Disciplinare di gara nel quale si esplicita che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “busta” dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

**R.:** Il prezzo competitivo rispetto alla media del mercato per i servizi attivabili a carico degli utenti è oggetto di valutazione e va quindi inserito nell'offerta tecnica. Non sussiste conflitto con quanto disposto dal Disciplinare di gara, in quanto detto valore non concorre a formare l'offerta economica, essendo riferito a rapporti con terzi, peraltro meramente eventuali, e non a prestazioni richieste dall'Amministrazione e a questa fatturate.

**10) D.:** in relazione alla gara per i “Servizi Domiciliari - Trieste Lotto 1 CIG 7815752296” con la presente siamo a richiedere:

- se sia ammessa la partecipazione alla presente gara in qualità di ATI Verticale, in cui la mandataria svolge i servizi di pronto intervento domiciliare integrato e servizi sanitari unitamente al servizio di ADI Sociosanitaria (art. 1 punti a) e b) del Capitolato Speciale), e le mandanti il servizio di Pasti a Domicilio ed interventi di pulizie (art. 1 punti c) e d) del Capitolato Speciale);
- in caso affermativo, ai fini della partecipazione delle mandanti dell'ATI, siamo a richiedere se le stesse si qualificano relativamente ai requisiti di CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA, mediante la realizzazione di un fatturato specifico rispettivamente per il servizio di Pasti a Domicilio ed interventi di pulizie (art. 1 punti c) e d) del Capitolato Speciale).

**R.:** la risposta è positiva per entrambi i quesiti.

**11) D.:** 1. L'art. 13 del Capitolato speciale del Lotto 1, prevede, a proposito dell'offerta tecnica, che ogni informazione prodotta in eccesso rispetto al limite di 10 pagine "non sarà presa in considerazione per la valutazione". Si chiede pertanto di precisare se le schede tecniche per i prodotti provenienti da agricoltura biologica di cui al punto C3 dell'offerta tecnica siano considerati allegati alla offerta tecnica e pertanto eccedenti le 10 facciate. Analogamente si chiede di precisare se siano richieste schede tecniche, da allegare all'offerta tecnica, anche per i prodotti di cui al punto C4.  
2. All'art. 13 del Capitolato speciale del Lotto 1, nella tabella che illustra criteri e subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica, Criterio D - Subcriterio D2, si fa riferimento a servizi a favore dell'utenza che di cui si terrà in considerazione il "prezzo competitivo rispetto alla media del mercato". Si chiede di confermare che nell'offerta tecnica debbano essere inseriti degli elementi di natura economica, ovvero le tariffe relative ai servizi offerti.

**R.:** V. risposte ai quesiti 8) e 9).

**12) D.:** In relazione alla procedura di gara in oggetto, e con specifico riferimento al Lotto 1, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti/informazioni:

1) nominativo della ditta che attualmente svolge i servizi posti a gara;

2) elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di:

- CCNL applicato

- qualifica

- livello

- sesso

- anzianità

- eventuale trattamento ad personam

- eventuale condizione di svantaggio

- n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara

3) in relazione alla prevista fornitura e consegna dei pasti a domicilio si chiede conferma che nel caso in cui la ditta che svolgerà il servizio di assistenza domiciliare intenda svolgere direttamente il servizio di consegna dei pasti, la produzione degli stessi possa intendersi quale mera fornitura e pertanto non rientri nella fattispecie del subappalto.

**R.:** per quanto riguarda i primi due quesiti, i dati richiesti sono già presenti nella documentazione pubblicata al link del bando (v. anche risposte ai quesiti 5) e 6)). Per quanto riguarda il terzo quesito, la specificità dell'utenza cui è rivolto l'appalto comporta che il processo di produzione dei pasti, come specificato dall'art. 8 del capitolato speciale relativo al lotto 1, sia sottoposto a particolari prescrizioni. La necessità di mantenere un controllo stringente sulla qualità del servizio, che è alla base del divieto di subappalto posto dall'art. 35 della L.R. n. 6/2006, porta, nel caso di specie, a non ritenere possibile la subfornitura, tenuto conto anche del fatto che l'art. 1, co. 2, della L. n. 192/1998 esclude espressamente che possano essere considerati contratti di subfornitura i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità. È naturalmente possibile, nel caso in cui la ditta che svolgerà il servizio di assistenza domiciliare intenda svolgere direttamente il servizio di consegna dei pasti, costituirsi in A.T.I. o R.T.I. con idoneo soggetto deputato alla produzione ed al confezionamento dei pasti.

**13) D.:** Relativamente alla possibilità di assegnare al personale addetto agli interventi di assistenza domiciliare qualificata un incentivo economico ulteriore rispetto a quanto previsto dal CCNL (Criterio B – Sub criterio B4 degli elementi tecnico organizzativi a pag. 16 del capitolato), e visto quanto indicato all'Art. 12 del Disciplinare di gara nel quale si scrive che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "busta" dedicata all'offerta economica

costituirà causa di esclusione, si chiede conferma che sia sufficiente indicare l'impegno ad erogare il suddetto incentivo al personale, e che non vada esplicitato il trattamento economico migliorativo.

**R.:** l'assegnazione di un incentivo economico ulteriore rispetto a quanto previsto dal CCNL concorre, con gli altri elementi elencati dal subcriterio B4, a qualificare l'offerta tecnica e costituisce pertanto valore apprezzabile anche l'entità dell'incentivo, senza che da ciò derivi alcun conflitto con quanto previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara, in quanto tale dato non è di per sé idoneo a rivelare il contenuto dell'offerta economica.

**14) D.:** 1. Con riferimento al requisito di capacità economica – finanziaria di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara ("aver sviluppato, per ciascun lotto, un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi e nel settore che comprenda le attività oggetto di ciascun lotto dell'appalto, pari ad almeno l'importo a base di gara"),

I.a) CHIEDIAMO SE tale requisito contempra due "sotto-requisiti" e precisamente:

I) Il "fatturato complessivo" inteso come il fatturato generale della impresa negli ultimi tre anni (quello che risulta nel conto economico alla voce ricavi e vendite delle prestazioni);

II) Il "fatturato specifico" negli ultimi tre esercizi nel settore che comprenda le attività oggetto dell'appalto;

I.b) CHIEDIAMO PERTANTO SE l'impresa per soddisfare il requisito di capacità economica – finanziaria richiesto debba possedere entrambi i "sotto-requisiti" sopra riportati, ognuno per almeno l'importo a base di gara;

I.c) DIVERSAMENTE CHIEDIAMO quale sia la corretta interpretazione.

2. Con riferimento al LOTTO I ed al requisito di capacità economica – finanziaria di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara ("aver sviluppato, per ciascun lotto, un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi e nel settore che comprenda le attività oggetto di ciascun lotto dell'appalto, pari ad almeno l'importo a base di gara"), per quanto attiene alle modalità di comprova dei requisiti viene richiesto quanto segue:

"La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice:

– per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa, [...]"

2.a) CHIEDIAMO SE per "settore che comprenda le attività oggetto dell'appalto" si possa considerare tutto fatturato derivante dal "settore anziani" espresso nel bilancio d'esercizio (Conto Economico riclassificato) come sottovoce costituente i ricavi delle vendite;

2.b) IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA POSTO CHE i dati da bilancio d'esercizio contengono informazioni generali circa il fatturato complessivo posseduto dall'impresa, mentre non vanno a dettagliare il fatturato per singoli servizi in modo esauriente e utilizzabile per comprovare la propria capacità economica-finanziaria "nel settore che comprenda le attività [...]" richieste;

POSTO INOLTRE CHE il disciplinare precisa anche quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante";

2.c) CHIEDIAMO SE, al fine di comprovare il requisito di capacità economica-finanziaria "nel settore che comprenda le attività [...]" richieste, alternativamente alla presentazione dei bilanci, utilizzati comunque per comprovare il fatturato generale dell'impresa, sia possibile presentare copia dei certificati di servizio rilasciati dagli Enti Committenti (con descrizione del servizio, committente, fatturato suddiviso per anno solare) e/o copia delle fatture emesse.

3. Relativamente al subappalto per il quale il disciplinare all'art. 9 recita quanto segue:

“All'appaltatore è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio di cui trattasi, come previsto dall'art. 35 comma 4 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6”

POSTO CHE il servizio di fornitura pasti a domicilio (inteso come preparazione, trasporto e consegna) non può configurarsi quale sub-fornitura, in quanto, coerentemente con quanto disposto dall'art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi, il suo valore complessivo è di importo superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto;

3.a) CHIEDIAMO SE, nonostante quanto scritto nel disciplinare, sia possibile subappaltare la mera “preparazione dei pasti” ad una ditta di ristorazione esterna, gestendo invece direttamente in proprio il “servizio di trasporto e consegna pasti” agli utenti,

3.b) IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, diventando necessaria la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con ditta di ristorazione,

POSTO CHE l'art. 3 del disciplinare indica la categoria di riferimento del servizio (CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio) e precisa altresì che non sono previsti servizi secondari e pertanto sembrerebbe legittimare esclusivamente la possibilità di costituirsi come RTI di tipo ORIZZONTALE;

3.b.1) CHIEDIAMO CONFERMA CHE sia possibile la partecipazione in RTI di due imprese, per es. considerando i servizi di cui al Lotto 1 una impresa sociale che svolge i servizi socioassistenziali (pronto intervento domiciliare e ADI sociosanitaria) e di pulizie e una impresa di ristorazione che svolge il servizio di preparazione e fornitura di pasti al domicilio;

3.b.2) CHIEDIAMO CONFERMA CHE, rispetto ai requisiti di partecipazione, e nello specifico il requisito di idoneità, lo stesso dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande per la tipologia di prestazione che rispettivamente verrà eseguita (es. considerando sempre i servizi di cui al Lotto 1 una impresa sociale per i servizi svolti nel settore anziani e una impresa di ristorazione per i servizi svolti nel settore della ristorazione);

3.b.3) CHIEDIAMO CONFERMA CHE, rispetto ai requisiti di partecipazione, e nello specifico il requisito di capacità economico – finanziaria, lo stesso debba essere soddisfatto “cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso” (con capogruppo che dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria) e pertanto che ogni impresa apporti il requisito per la parte di servizio che andrà a svolgere (es. considerando sempre i servizi di cui al Lotto 1 una impresa sociale per i servizi svolti nel settore anziani e una impresa di ristorazione per i servizi svolti nel settore della ristorazione).

**R.:** 1.a) l'aggettivo “complessivo” è riferito alla somma degli importi fatturati per le prestazioni dedotte in appalto.

1.b) e 1.c) è sufficiente aver maturato un fatturato pari ad almeno l'importo a base di gara negli ultimi tre esercizi nel settore che comprenda le attività oggetto dell'appalto.

2.a) e 2.b) v. risposta al quesito n. 1).

2.c) sì, è possibile.

3.a) v. risposta all'ultimo punto del quesito n. 12).

3.b.1, 3.b.2 e 3.b.3: la risposta è positiva per tutti i tre quesiti.

**15) D.:** All'art. 13 del CSA (Lotto 1), laddove si descrivono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica con i relativi pesi, il Criterio A - Subcriterio A3 fa riferimento all'art. 9 comma 2 di cui però non risulta corrispondenza nel Capitolato Speciale d'Appalto. Si chiede pertanto cortesemente di chiarire a quale comma dell'art. 9 si faccia riferimento.

**R.:** il comma 2 dell'art. 9, che per problemi di formattazione non risulta numerato, recita:” L'Amministrazione si impegna a garantire, per le prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, prestazioni di pulizia alloggi, fornitura pasti a domicilio un minimo mensile pari all'80% della media mese nell'anno sopra indicata.” Il margine di flessibilità è quindi, di base, il 20%. Viene valutata la disponibilità dell'appaltatore ad ampliare tale margine.

**16) D.:** In riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara al punto 7.5 “Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili” dove al terzo capoverso si dice che “Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere posseduto: a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro), direttamente dal consorzio medesimo”, si chiede se invece, tenuto conto dell'analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e costituiscono l'unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con l'amministrazione appaltante, come chiarito dalle sentenze dei T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2017, n. 5300 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2015, n. 693, anche i Consorzi di cooperative fra Società Cooperative di produzione e lavoro, possono far valere ai fini della qualificazione alla presente procedura di gara la somma dei requisiti maturati in proprio a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**R.:** il Disciplinare di gara rispecchia quanto previsto nel Bando tipo ANAC. Tuttavia, tenuto conto dell'interpretazione evolutiva condotta dalla giurisprudenza, si ritiene possibile rispondere positivamente al quesito.

**17) D.:** Con riferimento all'art. 7.2 del disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi inerenti interventi domiciliari (Lotto 1), si chiede di confermare come effettivamente corretta la lettura secondo la quale, in relazione all'attività di consegna pasti a domicilio, soddisfa il requisito il concorrente che abbia sviluppato un fatturato nell'attività di consegna pasti presso servizi di ristorazione collettiva quali case di riposo, centri per persone disabili, mense scolastiche, etc.

**R.:** come già anticipato al quesito n. 1) e nello spirito del favor participationis si ritiene di ammettere, ai fini del raggiungimento dell'importo richiesto, l'attività di consegna pasti presso servizi di ristorazione collettiva quali case di riposo, centri per persone disabili, mense scolastiche, etc., stante l'analogia con il servizio dedotto in appalto.

**18) D.:** in merito al capitolato per i Servizi di telecontatto/centrale informativa/call center (lotto 3) si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

Art 8 Capitolato speciale lotto 3.

Laddove è previsto “un unico call center dotato di due linee telefoniche: un numero verde per l'utenza e un numero riservato per il Servizio Sociale Comunale e per gli appaltatori degli altri lotti nonché di un software per gestire gli scambi informativi con i servizi e gli utenti e raccogliere ed elaborare le informazioni sopra specificate ....”

a) l'attivazione del numero verde e del numero riservato nonché la gestione e i costi dei predetti numeri sono tutti a carico esclusivo dell'appaltatore?

b) il software di cui sopra è di proprietà della Committente, la quale permette l'accesso all'appaltatore per la gestione dello stesso, ovvero deve provvedere l'appaltatore medesimo a creare e gestire detto programma?

**R.:** a) sì. b) l'appaltatore deve creare e gestire il programma.

**19) 1)** Si richiede se nella definizione dell'importo a base di gara è già stato tenuto in considerazione il fatto che il 28/03/2019 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. In caso contrario, si chiede se il relativo adeguamento sia previsto e se rientrerà già nei primi 12 mesi del contratto e in proporzione all'aumento previsto dal nuovo CCNL delle Cooperative Sociali;

2) Si chiede conferma che la preparazione dei pasti sia a carico del Comune.

**R.:** 1) no, poiché gli atti di gara sono stati approvati il 28/02/2019. Tuttavia, come esplicitato nella relazione al quadro economico del lotto 1, si è tenuto conto in via forfettaria di un ipotetico incremento del costo orario.

2) la preparazione dei pasti è a cura dell'appaltatore. L'importo unitario di 11,25 € per pasto posto a base di gara è previsto nel quadro economico copre la produzione, il confezionamento e il trasporto/consegna. Per specificare questi costi l'offerente può utilizzare le righe aggiuntive nel modulo per l'offerta economica.

**20) 1)** si chiede gentile conferma del fatto che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria, sia ammesso anche il fatturato specifico relativo allo svolgimento di servizi di pulizia in ambito sanitario (ad esempio ospedali e/o case di cura).

**R.:** 1) sì, in ossequio al principio del favor participationis.

**21) D.:** 1) Premesso che nella lex specialis non sono state individuate le prestazioni principali e quelle secondarie e che relativamente ai requisiti di partecipazione è prescritto unicamente che il requisito di capacità economico – finanziaria debba essere soddisfatto “cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso”, con la precisazione che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria, si chiede se sia possibile la partecipazione di un ATI mista, con l'indicazione, per la parte verticale dei servizi del settore ristorazione e pulizie.

2) Premesso che nella lex specialis non sono state individuate le prestazioni principali e quelle secondarie e che relativamente ai requisiti di partecipazione è prescritto unicamente che il requisito di capacità economico – finanziaria debba essere soddisfatto “cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso”, con la precisazione che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria, si chiede conferma che nel caso di partecipazione in ATI non sia necessaria la corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di prestazione e quote di esecuzione dei componenti del raggruppamento come previsto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2599/2019 purché sia soddisfatta la prescrizione della lex specialis relativamente al possesso, in capo alla capogruppo, dei requisiti in misura maggioritaria.

**R.:** la risposta è affermativa per entrambi i quesiti.

**22) D.:** In relazione alla Gara in oggetto si chiede:

1) Poiché il divieto di subappalto "totale" viene fatto derivare dalla LR 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.", che all'art 35 4° comma (" Affidamento dei servizi") recita “4. Al soggetto aggiudicatario dei servizi è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare i servizi stessi.” è stato inserito nel Disciplinare di gara Art 9 per tutti i 4 Lotti. Poiché nel Bando di Gara Punto II.1.1) si descrivono i 4 lotti così: affidamento dei servizi inerenti interventi domiciliari (lotto 1), interventi di manutenzione alloggi per fruitori dei servizi domiciliari e interventi per degrado abitativo (lotto 2), servizi di telecontatto/centrale informativa/call center (lotto 3), servizi di monitoraggio e valutazione della qualità dell'appalto oggetto del lotto 1 (lotto 4). Poiché la L.R. 6/2006 interviene sul tema del subappalto solo per servizi. E poiché invece gli interventi di manutenzione sono classificati come lavori dalla normativa nazionale dei lavori pubblici ( D.Lvo 50/2016 e succ. mod integr. Art 3 lettera II rif. Allegato 1) e dell'edilizia ( D.P.R. 380/2001 Art.3 1°

comma), essi sono trattati ai fini del sub-appalto dall'Art 105, 2° e 4° commi sempre del Codice dei Contratti.

Si chiede pertanto di conoscere la normativa cogente applicata per l'esclusione del subappalto per lavori di manutenzione (Lotto 2) tenuto conto anche del fatto che il Codice dei Contratti vigente è successivo alla L.R. 6/2006, che comunque tratta solo di appalti di servizi.

- 2) Con riferimento alla clausola sociale Art 23 del Disciplinare, non reperendo negli atti di gara l'indicazione dell'organico dei lavoratori impiegati nell'attuale servizio a svolgere gli interventi di manutenzione di cui al Lotto 2, si chiede l'elenco specifico e completo dei lavoratori per tale lotto.
- 3) Ai fini della formulazione dell'offerta tecnico-economica si chiede il n.ro degli appartamenti coinvolti durante la precedente gestione da interventi manutentivi.

**R.:** 1) al di là della denominazione attribuita (si è preferito "interventi" per differenziarli da altri servizi ad esecuzione continuativa), ai sensi della determinazione ANAC n. 7 del 28 aprile 2015 sui servizi di manutenzione degli immobili e dell'art. 28 dell'attuale codice dei contratti (in particolare commi nn. 1 e 9) anche il lotto 2 è stato configurato come un servizio, come chiarito anche nella relazione al quadro economico per il lotto 2 (v. "Costruzione parte strutturale"), e come tale soggetto al divieto di subappalto di cui alla legge regionale n. 6/2006, sia per la tipologia di utenza coinvolta nei servizi oggetto del lotto, sia perché entrambi rilevanti sotto l'aspetto sanitario in materia di igiene e prevenzione.

2) Si trasmette quanto comunicato dalla ditta esecutrice: "Considerando che il servizio di Manutenzione viene svolto occasionalmente dietro una Vs. richiesta e la conseguente trasmissione di un preventivo, si comunica che il personale addetto al servizio predetto non è dedicato solamente all'attività di manutenzione svolta presso la commessa "Comune di Trieste", conseguentemente cambia continuamente in base alla necessità aziendale e la natura della lavorazione richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi conferiamo che non abbiamo un organico dei lavoratori dedicato agli interventi di manutenzione presso la Commessa del "Comune di Trieste".

- 3) anno 2015, n. 14 interventi su n. 14 alloggi;  
anno 2016, n. 21 interventi su n. 17 alloggi;  
anno 2017, n. 31 interventi su n. 28 alloggi;  
anno 2018, n. 44 interventi su n. 42 alloggi.

**23)** 1) Al fine della corretta individuazione della metodologia da adottare per la raccolta dei questionari, avremmo bisogno di conoscere quante persone adest per ogni sede U.O.T. (2 sedi individuate dal bando) saranno incaricate di svolgere questa attività. Vorremmo inoltre sapere in linea generale, se possibile, quali potrebbero essere le loro disponibilità in termini di giorni e orari e/o quale potrebbe essere il carico medio di interviste che potrebbero riuscire ad effettuare in un mese.

**R.:** 2 adest per UOT (4 totali) in orario da concordare, per circa 10 interviste al mese ciascuna.

**24)** 1) Per i lavori di manutenzione per il Lotto 2 si chiarisce all' Art 8 I 1) b) del Capitolato che la m.o è fatturata ad ora compresi oneri relativi spostamenti del personale. Ma i materiali, onere dell'appaltatore, non si dice se e come verranno pagati?. Occorre trasformare i costi in sovrapprezzo al costo della mano d'opera o contabilizzare tante ore in più per coprire questi costi ?

2) Per le prestazioni per interventi per disagio abitativo per il Lotto 2 si prevede un pagamento di mano d'opera (prevalente), ma non di attrezzature e materiali, oneri discarica. Si chiarisce all' Art. 8 I. 2) a) del Capitolato che vengano eseguiti su preventivo redatto sui prezzi offerti. Cosa si intende per prezzi offerti?

**R.:** 1) il costo dei materiali, considerata prevalente la manodopera, è da comprendersi nel costo orario.

2) il quadro economico per il lotto 2, alla voce “sgomberi” (da considerarsi genericamente attribuita agli interventi per degrado abitativo) non individua un costo unitario, in ragione della varietà delle prestazioni comprese nel servizio. I “prezzi offerti” relativi al preventivo di ogni singolo intervento sono quelli riferiti agli interventi specificati dal capitolato, e cioè: sgombero di masserizie, rifiuti urbani o speciali assimilabili agli urbani; smaltimento dei suddetti (a peso); pulizia a fondo dei locali; disinfezione dei locali; disinfestazione dei locali. Per il dettaglio di questi costi nell'offerta possono essere utilizzate le righe aggiuntive nel modulo per l'offerta economica.

**25) 1)** Posto quanto indicato con i questi n. 10 e 14 con i quali sembra ammettersi la partecipazione sia in ATI verticale sia in ATI orizzontale a fronte della medesima qualificazione dei componenti del raggruppamento, si chiede conferma di quanto segue:

considerando che i servizi di cui al lotto 1 sono riconducibili al CPV 85312000-9 e che, come indicato all'art. 3 del disciplinare di gara, non sono previsti servizi secondari si chiede conferma che i servizi di cui al lotto 1 possano essere prestati da operatore economico partecipante alla procedura in qualità ATI e che tale ATI sia da indicarsi quali raggruppamento di tipo ORIZZONTALE.

In secondo luogo in merito ai requisiti di qualificazione da possedersi da parte dei concorrenti si chiede conferma che, in caso di raggruppamento ORIZZONTALE, ogni componente debba qualificarsi in base all'attività svolta ed in particolare:

ATI ORIZZONTALE composta da:

- società A mandataria ed esecutrice dei servizi di assistenza alla persona e trasporto pasti (art. 1 capitolato speciale servizi a) e b)
- società B mandante esecutrice di servizi di pulizia (art. 1 del capitolato speciale servizi c)
- società C mandante esecutrice del servizio di preparazione e confezionamento pasti (arti. 1 del capitolato speciale servizi d)

REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 7.1 lett. a) disciplinare di gara)

- Società A: iscrizione alla camera di commercio per servizi socio sanitari domiciliari
- Società B: servizi di pulizia
- Società C: servizi di ristorazione

Requisiti di capacità economica- finanziaria (art. 7.2 lett. b) disciplinare di gara)

- Società A: fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi pari all'importo a base di gara per servizi domiciliari
- Società B: fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi pari all'importo a base di gara per servizi di pulizie
- Società C: fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi pari all'importo a base di gara per servizi di ristorazione.

**R.:** il cpv selezionato è volutamente comprensivo di tutte le attività oggetto del lotto 1 e, come già evidenziato in precedenza (v. anche risposta al quesito n. 21), sono pertanto ammessi tutti i tipi di raggruppamento: orizzontale, verticale e misto.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti  
Riccardo Vatta